



REPUBLICA ITALIANA

in nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Sezione Seconda Penale

Composta dai signori:

- 1 - d. [redacted] Presidente rel.
2 - [redacted] Consigliere
3 - [redacted] Consigliere

ha pronunciato la seguente:

s e n t e n z a

nella causa penale trattata con il rito camerale

c o n t r o

difeso dall'Avv. Walter FELICE del foro di Milano, munito di procura speciale.

I M P U T A T O

del delitto p. e p. dall'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della società "[redacted] con sede in [redacted] per l'anno 2010, non versava entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare complessivo pari ad euro 182.962,00.

Accertato in Brescia il 21.08.2012 e commesso in data 27.12.2011, in riferimento all'annualità 2010.

A P P E L L A N T E

Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in

N. [redacted] lot. Reato

SENTENZA

in data 14 GEN. 2016

Depositata in cancelleria

14 GEN. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL CANCELLIERE Angela Onolfo

Li, [redacted] Avviso ex a.15 l.c. Reg. Esec. CPP

Li, [redacted] avviso di cui aa.128-548 ll.c. CPP

Li, [redacted] Estratto contumaciale a.548 CPP

Li, [redacted] Alla Corte Suprema di Cassazione

Li, [redacted] IRREVOCABILE

data restituzione atti

Li, [redacted] Redatt_ sched_

Li, [redacted] Comunicazione Elettorale

Li, [redacted] Trasmesso Foglio Notizie N. [redacted] Mod.3 SG Uff. Recupero Crediti

Li, [redacted] Trasmesso estratto esecutivo Art. 27 al P.M. di

il [redacted] Art.160 alla Questura di

il [redacted] Comunicaz. Rec. spese di custodia cautelare alla Casa Circ.le di

il [redacted] Esecuzione Corpo di Reato

composizione monocratica, in data 27 giugno 2014, che dichiarava [REDACTED] responsabile del delitto ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche e l'ulteriore riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; applicava a [REDACTED] le pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e precisamente: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il periodo di mesi 6; l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di anni 1; l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni 1; l'interdizione in perpetuo dall'ufficio di componente delle commissioni tributarie; la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Ministero della Giustizia; pene - principali ed accessorie - sospese, non menzione. Ai sensi dell'art. 1, 143° comma, L. 244/2007, disponeva la confisca delle somme già sottoposte a sequestro preventivo dal gip di Brescia in data 21.09.2013, con riferimento ai due libretti al portatore intestati all'imputato n. [REDACTED] con saldo attivo di euro 173,85 e n. [REDACTED] con saldo attivo di euro 107,16.

letti gli atti, la Corte osserva:

in fatto e in diritto

La difesa di [REDACTED] ha presentato appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in composizione monocratica in data 27 giugno 2014 che dichiarava l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 il quale, nel richiamarsi all'art. 10 bis del predetto decreto legislativo, fissava la soglia della punibilità ad € 50.000,00, e lo condannava alla pena di giustizia.

Nelle more, è entrato in vigore il d.lgs. 24 settembre 2015 n. 158 il quale è intervenuto, modificandole, sulle fattispecie penali previste dal d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, l'art. 8 ha modificato l'art. 10 ter, innalzando la soglia di punibilità per l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto da € 50.000 e € 250.000.

Per l'effetto si ha che a oggi la condotta per la quale l'imputato ha riportato condanna (omessi versamenti d'IVA per € 182.962,00) non è più prevista dalla legge come reato.

L'applicazione della norma più favorevole anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della norma che ha privato di rilevanza penale le condotte stesse è imposta dall'art. 2, II comma, cod. pen..

Pertanto, in conformità alle richieste del Procuratore Generale, deve pronunciarsi

assoluzione dell'imputato in ordine al reato ascrittogli perché il fatto non è più previsto come reato e a tanto deve provvedersi ex art. 129 cod. proc. pen. in riforma della sentenza appellata.

Deve essere infine disposta, in conseguenza della "depenalizzazione" della condotta la revoca del capo recante confisca delle somme di cui ai menzionati libretti DD.GG. il dissequestro delle stesse e la restituzione all'avente diritto.

PQM

Visto l'art. 605 c.p.p. in riforma della sentenza impugnata, assolve l'appellante [REDACTED] dal reato ascrittogli perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Revoca il capo recante confisca delle somme già sottoposte a sequestro preventivo dal gip di Brescia in data 21.09.2013, con riferimento ai due libretti al portatore intestati all'imputato n. [REDACTED] con saldo attivo di euro 173,85 e n. [REDACTED] con saldo attivo di euro 107,16, il dissequestro delle somme stesse e al loro restituzione all'imputato.

Brescia 4 GEN. 2016

Il Presidente rel.

E' ESTRATTO / COPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE



Brescia 30.06.2020

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa [REDACTED]